



**COMUNE DI PIANIGA**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 132 Del 30-11-2006**

**Oggetto: DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI SECONDO IL CODICE DELLA STRADA - III. AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera é stata affissa oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Li

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
Rag. Celin Milvia

L'anno **duemilasei** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore **09:30** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

DI LUZIO ANTONIO	SINDACO	P
CALZAVARA MASSIMO	VICESINDACO	A
VOLPE GIANLUCA	ASSESSORE	P
PAVIA GUIDO	ASSESSORE	P
GUERRA SIMONE	ASSESSORE	A

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

il \_\_\_\_\_

Assiste alla seduta DOTT. CURATOLO SANTO - Segretario Comunale.

Il Sig. DI LUZIO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DI LUZIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. CURATOLO SANTO

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;
- che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;
- che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
- che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»;
- che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;
- che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;
- che il segnale di “INIZIO CENTRO ABITATO” art. 131 comma 4° del regolamento di attuazione al Codice della Strada ha valore anche di limite di velocità e di divieto dei segnali acustici;
- che l'art. 142 comma 1 C.d.S. fissa la velocità nei centri abitati in 50 Km/h, elevabile fino a 70 Km/h in cui le caratteristiche costruttive e funzionali lo permettano e art. 156 comma 3 C.d.S. vieta le segnalazioni acustiche nei centri abitati salvo i casi di immediato pericolo.
- che con delibera di Giunta comunale n. 77 del 06/07/2006 avente per oggetto “DELIBERAZIONE DEI CENTRI ABITATI SECONDO IL CODICE DELLA STRADA –

TERZO AGGIORNAMENTO” esecutiva, vengono modificati i centri abitati di Mellaredo, Rivale, Pianiga, Cazzago;

- che detto provvedimento, oltre a venire pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è stato trasmesso agli Enti proprietari dei tratti stradali interessati dalla delimitazione per l’espressione di osservazioni o proposte ai sensi dell’art. 5 comma 7° del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** che la Veneto Strade, con nota n. 13996/06 del 27/09/2006, acquisita con prot. n. 14812 in data 31/07/2006, e nota n. 15613/06 del 01/09/2006, acquisita al prot. n. 16583 del 06/09/2006, fissava le chilometriche di delimitazione del centro abitato di Mellaredo sulla SR 515 “Noalese” tra il Km. 33+234 al Km. 35+220, come previsto nella Delibera di Giunta n. 77/2006, tale adeguamento entrerà in vigore con la sottoscrizione del verbale di constatazione dei limiti del centro abitato tra il Comune di Pianiga e Veneto Strade;

**VISTO** che la Provincia di Venezia, con nota n. 54856/06 del 31/07/2006, acquisita con prot. n. 15099 in data 03/08/2006, chiedeva alcune integrazioni agli elaborati grafici;

**RILEVATO** che i centri abitati di: Mellaredo con n. 2.048 abitanti, sulla SP 28 tra il Km 8+190 all’innesto con la SR 515 “Noalese”; Rivale con n. 1.137 abitanti, sulla SP 28 dal Km. 6+893 al Km. 8+190; Pianiga Capoluogo con n. 3.664 abitanti, sulla SP 25 dal Km. 4+870 al Km. 6+080 (confine con la Provincia di Padova) e sulla SP 28 dal Km. 4+800 all’innesto con la SP 25, Cazzago con n. 3.739 abitanti, sulla SP 26 dal Km. 0+800 confine con il Comune di Dolo al Km. 2+900 lato est e Km. 3+031 lato ovest confine con il Comune di Mirano, SP28 dall’innesto con ma SP26 al Km. 0+440 lato nord e 0+380 lato sud, confine con il Comune di Dolo, SP 28-bis “Via Veneto” dall’innesto della SP 26 al Km. 3+031, confine con il Comune di Dolo;

**RILEVATO** che in data 25/09/2006 la Società Autostrade Padova-Venezia ha ricevuto la comunicazione della modifiche apportate nei centri abitati sopra indicati, non avendo comunicato obiezioni si ritiene, per effetto del silenzio assenso, come indicato dal Codice della Strada, favorevole;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 77 del 06/07/2006 e le planimetrie aggiornate con le richieste degli enti interessati e allegate alla presente delibera con le seguenti n. 6 tavole:

- Tav. 1 – Planimetria Generale (sub. A);
- Tav. 2 – Mellaredo S.R. n. 515 (sub. B);
- Tav. 3 – Mellaredo Rivale S.P. n. 28 (sub. C);
- Tav. 4 – Pianiga Capoluogo S.P. n. 25 e 28 (sub. D);
- Tav. 5 – Pianiga Capoluogo (località Albarea) (sub. E);
- Tav. 6 – Cazzago nord S.P. n. 26 e 28 (sub. F);
- Tav. 7 – Cazzago sud S.P. n. 26 e 28 (sub. G),

con la quale vengono evidenziate con delimitazione colore verde le aree esistenti e con delimitazione di colore viola le aree in ampliamento e alle quali sono state apportate le modifiche, richieste dagli enti interessati. Pertanto sono state inserite le chilometriche delle strade Regionali e Provinciali di inizio e fine centri abitati, con il posizionamento del cartello centro abitato, sono state allargate le fasce di rispetto stradale sulle strade provinciali come richiesto, il sedime autostradale è stato estromesso dal centro abitato, mentre le fasce di rispetto autostradale rimangono fissate a norma di legge, elaborate dall’Ufficio Urbanistica e Comando Polizia Locale;

**RILEVATO** che l’adeguamento dei centri abitati non comporta impegno di spesa in quanto i lavori stessi saranno effettuati in economia;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione si è acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON** due distinte votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità, che hanno riportato entrambe voti unanimi,

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'aggiornamento delle delimitazioni dei centri abitati, come richiesto dagli enti interessati, come indicato nelle premesse e nelle nuove planimetrie allegate:

Tav. 1 – Planimetria Generale (sub. A);  
Tav. 2 – Mellaredo S.R. n. 515 (sub. B);  
Tav. 3 – Mellaredo Rivale S.P. n. 28 (sub. C);  
Tav. 4 – Pianiga Capoluogo S.P. n. 25 e 28 (sub. D);  
Tav. 5 – Pianiga Capoluogo (località Albarea) (sub. E);  
Tav. 6 – Cazzago nord S.P. n. 26 e 28 (sub. F);  
Tav. 7 – Cazzago sud S.P. n. 26 e 28 (sub. G);

- 3) di dare mandato al Comando P.L. di verificare la corretta collocazione dei segnali di inizio e fine centro abitato nel rispetto delle nuove delimitazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 5 comma 5° del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione per 30 giorni consecutivi della presente deliberazione all'Albo Pretorio;
- 5) di inviare il presente provvedimento: all'Amministrazione Provinciale di Venezia, alla Società Veneto Strade di Venezia;
- 6) di fissare il limite massimo di velocità in 50 Km/h nei centri abitati sopra descritti come indicato nel codice della strada;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. Lgs. n. 267/2000.